

TRASPORTI Nuove proroghe per patenti e attestati (Circolare MIT 21 gennaio 2021)

DOCUMENTO	NUOVA SCADENZA
PATENTI DI GUIDA	
Validità delle patenti quali titoli abilitativi alla guida, rilasciate in Italia, a fini della circolazione sul suolo nazionale, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021	Prorogata fino al 29 luglio 2021
Validità patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 per la circolazione negli altri Paesi membri dell'Ue	Valide per i sette mesi successivi alla data della loro scadenza
Validità delle patenti di guida, su tutto il territorio dell'Ue, Italia compresa, rilasciate da un diverso Paese membro dell'Ue, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020	Prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione).
Validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, per quanto riguarda le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021	Prorogata fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

CQC E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE	
Validità delle CQC su tutto il territorio dell'Ue, Italia compresa, rilasciate da un diverso Paese membro dell'Ue con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020	Prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione
Validità delle CQC rilasciate in Italia con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 28 dicembre 2020	Mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021. Sul territorio degli altri Paesi dell'Ue, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione
Validità delle CQC rilasciate in Italia con scadenza compresa nel periodo dal 29 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020	Prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione
Validità delle CQC rilasciate in Italia con scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021	Mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021
Attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale, per il primo ottenimento della CQC, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021	Conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, e quindi fino al 29 luglio 2021
Sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020	
Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente – da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino – non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 luglio 2021. Il titolare della CQC- per il quale la scadenza del termine biennale ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 ed è prorogata al 29 luglio 2021 può procedere al rinnovo della CQC stessa nei 545 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino	
Attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021	Conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, e quindi fino al 29 luglio 2021

ADR	
Certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) per la circolazione su territorio nazionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021	Conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021

<p>Certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) solo per la circolazione in Paesi diversi dall'Italia, se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021</p>	<p>Conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione vale ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M330 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento e hanno superato l'esame prima del 1° marzo 2021.</p>
<p>Attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR) per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021</p>	<p>Conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi fino al 29 luglio 2021. Conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami, utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 29 luglio 2021, con le modalità previste per il rinnovo dell'abilitazione</p>
<p>Attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR) per la circolazione su territorio nazionale, in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° febbraio 2021</p>	<p>Conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021, ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M330 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame prima del 1° marzo 2021.</p>